



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI della Provincia di Rimini

Allegato 1 dalla Delibera 12bis/10 del 01/09/2020

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI INERENTI LA MOROSITA' DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE (Decreto Legislativo Luogotenenziale del 23 novembre 1944 n. 382 “norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali”)

Riferimenti di Legge

La legge 3 agosto 1949, n. 536, recante le “Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382”, all’art. 2 stabilisce che <coloro che non adempiono al versamento (i.e. le quote contributive spettanti ai singoli Collegi ed ai Consigli nazionali) possono essere sospesi dall’esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare>, in ciò richiamando l’art. 11 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (<Regolamento per la professione di perito industriale>).

Secondo quanto previsto dall’art. 10 del codice deontologico approvato con delibera del CNPI del 24 gennaio 2013¹, successivamente modificato in data 02 maggio 2013 e infine in data 25 gennaio 2019, il mancato versamento della tassa di iscrizione annuale, costituisce un illecito amministrativo, determinando la sospensione a tempo indeterminato dell’iscritto, così come previsto dalla legge 536 del 3 agosto 1949.

Art. 1 - Premessa

- 1.1)** Considerato che ogni anno il numero dei colleghi inadempienti, cioè di coloro che non pagano o pagano in ritardo il contributo di iscrizione aumenta in modo preoccupante;
- 1.2)** che per ogni iscritto all’ordine territoriale, siamo tenuti a versare comunque la quota associativa al CNPI, anche per coloro che non pagano il contributo di iscrizione, creando un disavanzo alla cassa dell’Ordine;
- 1.3)** Considerato tale comportamento disdicevole sotto il profilo deontologico, anche nei confronti dei colleghi che provvedono regolarmente a quanto stabilito dalla legge.

Art. 2 - Finalità

2.1) Al fine di intraprendere un percorso condiviso e coerente con le norme deontologiche professionali per ricorrere contro gli iscritti che non ottemperano all’obbligo del pagamento del contributo annuale, il Consiglio dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Rimini, approva il seguente regolamento.

¹ Recepito dal Consiglio dell’Ordine con Delibera n. 13/6 del 18/06/2013



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI della Provincia di Rimini

2.2) Posizione di morosità. L'iscritto ha l'obbligo di corrispondere il contributo annuale al ricevimento della comunicazione inviata dall'Ente di riscossione per conto dell'Ordine, nella quale si indica la scadenza del pagamento. Qualora l'iscritto non provveda al pagamento entro la scadenza indicata, viene considerato inadempiente e quindi moroso.

Art. 3 - istruttoria amministrativa

3.1) Per non intraprendere provvedimenti disciplinari riconducibili a dimenticanze od incomprensioni, la procedura che viene adottata dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine, avrà luogo a seguito di avvertimento da parte del Consiglio dell'Ordine e comunicato all'iscritto con posta certificata PEC o mediante lettera raccomandata A/R.

Il primo avvertimento verrà trasmesso entro 15 giorni dalla scadenza indicata nell'avviso di pagamento e non sarà previsto nessun onere aggiuntivo quale spese di segreteria per gestione pratica. In caso di ulteriore inerzia da parte dell'iscritto, il secondo avvertimento sarà inviato entro 30 giorni dalla data del primo richiamo.

Contestualmente al secondo avvertimento sulla quota annuale versata in ritardo verrà applicato un onere aggiuntivo quali spese di segreteria per gestione pratica, per un importo pari al 10% del totale, che si andrà ad aggiungere all'importo della quota non versata.

3.2) Qualora, trascorsi 15 giorni dal secondo avvertimento, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento della quota annuale comprensiva dell'onere aggiuntivo quale spesa di segreteria per gestione pratica, il Consiglio dell'Ordine, stante la persistente morosità e il persistente venir meno del dovere di collaborare con l'Ordine, deferirà l'iscritto al Consiglio di Disciplina.

3.3) Resta fermo che l'iscritto quando assume la posizione di moroso di cui al punto 2.2), non potrà godere di alcun servizio (certificati, opinamenti, incontri, appartenenza a commissioni, segnalazioni per terne, ecc.).

Art. 4 - Procedimento disciplinare.

4.1) L'Ordine a seguito di istruttoria di carattere amministrativo di cui all'art.3 segnala al Consiglio di Disciplina i nominativi dei morosi.

4.2) Il Collegio di Disciplina, a seguito dell'assegnazione della pratica, avvia un ordinario procedimento disciplinare, mediante notifica a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata A/R., che si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sospensione dell'iscritto medesimo a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536.



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI della Provincia di Rimini

4.3) Il provvedimento di sospensione ha efficacia e durata a tempo indeterminato, ovvero fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati comprensivi degli oneri aggiuntivi quali spese di segreteria per gestione pratica, maturati con il secondo avvertimento di cui al comma 3.1 del presente regolamento.

4.4) la sospensione sarà notificata all'iscritto dal Presidente dell'Ordine per mezzo di notifica a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata A/R e comunicata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina.

4.5) I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale dall'albo saranno inviati dal Presidente dell'Ordine agli Enti ai quali viene trasmesso l'Albo, e in particolare ai seguenti uffici ed enti nazionale:

"CORTE DI CASSAZIONE" ROMA
"MINISTERO DELLA GIUSTIZIA" ROMA
"MINISTERO DELL'INTERNO" ROMA
"MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI" ROMA
"MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE" ROMA
"MINISTERO DEL LAVORO" ROMA
"CAMERA DEI DEPUTATI – SERV. PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI" ROMA
"SEGRETERIA PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIMINI" RIMINI
"PRESIDENTE TRIBUNALE DI RIMINI" RIMINI
"PROCURA DELLA REPUBBLICA - RIMINI" RIMINI
"CORTE D'APPELLO - BOLOGNA" BOLOGNA
"CORTE DI CASSAZIONE" ROMA
"PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA" BOLOGNA
"PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA" BOLOGNA
"QUESTURA DI RIMINI" RIMINI
"COMANDO PROV. VV.F. - RIMINI" RIMINI
"CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI" RIMINI
"PROTEZIONE CIVILE" BOLOGNA
"PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA
"PRESIDENTE PROVINCIA DI RIMINI" RIMINI
"CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI" ROMA
"ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI" ROMA
"GUARDIA DI FINANZA" RIMINI
"MOTORIZZAZIONE CIVILE RIMINI" RIMINI
"MOTORIZZAZIONE CIVILE BOLOGNA" BOLOGNA
"AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI" RIMINI
"UFFICIO TECNICO PROVINCIALE" RIMINI
"PROVVEDITORE ALLE OO.PP" BOLOGNA
"UFFICI TECNICI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI RIMINI" RIMINI
"SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI" RAVENNA
"SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI" BOLOGNA
"DIRIGENTE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE" BOLOGNA
"DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE" RIMINI



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI della Provincia di Rimini

"DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE" RIMINI
"COMMISSIONE TRIBUTARIA" , RIMINI
"COMUNE DI RIMINI" RIMINI
"CURIA VESCOVILE DI RIMINI" RIMINI
"CAMERA COMMERCIO RIMINI" RIMINI
"AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI" RIMINI
"COMMISSIONE TRIBUTARIA" RIMINI
"ACER – AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI" RIMINI
"AUSL - SEGRETERIA DIPARTIMENTO SANITA' PUBBL" RIMINI
"AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE" RIMINI
"SERVIZIO PROVINCIALE DIFESA DEL SUOLO" RIMINI
"CONFINDUSTRIA ROMAGNA" RAVENNA
"CONFARTIGIANATO" RIMINI
"C.N.A. - RIMINI" RIMINI
"OPIFIUM" ROMA
"INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" RIMINI
"ORDINI E COLLEGI DELLA PROVINCIA DI RIMINI" RIMINI
"AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI PERITI INDUSTRIALI" ITALIA
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ORDINE

4.6) Tutti i provvedimenti disciplinari saranno annotati nella cartella personale dell'iscritto. Sull'Albo Unico e sull'Albo Provinciale saranno annotati i provvedimenti di sospensione dall'Albo.

Art. 5 - interessi per morosità.

Pervenuta la sanzione conseguente al provvedimento disciplinare, sul totale delle somme dovute e non versate sarà applicato un interesse di mora pari al 10% del totale, per ogni annualità non regolarmente versata.

Art. 6 - Entrata in vigore.

Le norme contenute nel presente regolamento entreranno in vigore con decorrenza dal 1 settembre 2020.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

